



CITTA' DI AGROPOLI
PROVINCIA DI SALERNO

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'ELEZIONE DELLA
CONSULTA COMUNALE
DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI MIGRANTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2009, così come modificato con D.C.C. n. 55 del 28/07/2011 e n. 113 del 22/12/2011.

Regolamento per l'istituzione e l'elezione della Consulta Comunale delle Cittadine e dei Cittadini Migranti

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

- Art. 1 Istituzione della Consulta
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Mezzi e risorse finanziarie
- Art. 5 Competenze
- Art. 6 Partecipazione alle attività del Comune
- Art. 7 Composizione
- Art. 8 Organi
- Art. 9 Assemblea
- Art. 10 Ufficio di Presidenza
- Art. 11 Sedute
- Art. 12 Deliberazioni
- Art. 13 Regolamento interno
- Art. 14 Sostituzione dei membri
- Art. 15 Insediamento e scioglimento

PARTE SECONDA - Elezioni

- Art. 16 Requisiti degli elettori
- Art. 17 Requisiti di eleggibilità
- Art. 18 Indizioni delle elezioni
- Art. 19 Liste elettorali
- Art. 20 Commissione elettorale
- Art. 21 Scheda elettorale
- Art. 22 Seggio elettorale
- Art. 23 Operazioni di voto
- Art. 24 Proclamazione degli eletti

PARTE TERZA - Disposizioni finali

- Art. 25 Norme transitorie

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione della Consulta

1. E' istituita dal Comune di Agropoli, con riferimento alle leggi N. 943/86, N. 49/87, N. 39/90 e della legge di notifica del Consiglio d'Europa N. 203/94 recante disposizioni in merito alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, la Consulta Comunale delle cittadine e dei cittadini migranti residenti nel Comune di Agropoli, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quando previsto dal presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità

1. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica degli stranieri o apolidi nella Città di Agropoli. Essa è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale. Viene in particolare sentita prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Agropoli.
2. La Consulta è organismo di supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri, singoli o associati, residenti nel Comune, compresi i diritti di partecipazione, d'accesso e d'informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e spettanti a tutti i residenti.
3. La Consulta è punto d'informazione, d'aggregazione e di confronto ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri ad Agropoli, nei vari aspetti: istruzione, lavoro, salute, servizi, cultura e tempo libero.
4. La Consulta favorisce il dialogo e l'integrazione tra le culture, la prevenzione dei fenomeni di xenofobia e razzismo.
5. La Consulta raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente con ricerche autonome o per mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri; fornisce la consulenza necessaria alle Associazioni degli stranieri per la redazione e sviluppo dei progetti che richiedono contributi alla Città.

Articolo 3

Mezzi e risorse finanziarie

1. La Consulta si avvale di norma, delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Competenze

1. La Consulta è sentita dal Consiglio e dalla Giunta sulle proposte di deliberazioni di carattere generale riguardanti le problematiche dell'immigrazione.
2. La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, ha diritto di ottenere entro 30 giorni un incontro con gli Assessori, con la Commissione Consiliare competente o con la Conferenza dei Capigruppo.
3. Spetta alla Consulta, a maggioranza dei presenti, approvare le richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad informare i Capigruppo Consiliari.
4. La Consulta persegue le proprie finalità di cui all'Art. 2, attraverso le seguenti competenze:
 - a) esprime pareri non vincolanti su tutto ciò che riguarda le tematiche in favore dei migranti;
 - b) propone al Consiglio e alla Giunta, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l'adozione di atti o programmi ritenuti dalla stessa di interesse pubblico;
 - c) promuove iniziative pubbliche aventi ad oggetto il tema dell'integrazione (seminari, dibattiti, forum ed incontri simili).

Articolo 5

Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente della Consulta può chiedere al Sindaco o al Presidente del C.C. di esaminare, con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.
2. Le donne elette nella Consulta fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità del Comune nelle funzioni ammesse dal regolamento Pari Opportunità approvato con delibera C.C. n. 30 del 20.03.2008.

Articolo 6

Composizione

1. La Consulta è composta da 10 membri, compreso il Presidente e il VicePresidente, oltre all'Assessore alla Solidarietà Sociale che è membro di diritto della Consulta.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Consulta Comunale degli stranieri o apolidi residenti nel Comune di Agropoli:
 - l'Assemblea;
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - eventuali commissioni di lavoro per i specifici problemi.

Articolo 8

Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea i candidati dichiarati eletti secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.
2. La Consulta Comunale è convocata dal Presidente:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta di due membri dell'Ufficio di Presidenza;
 - su richiesta dei due quinti dei componenti dell'Assemblea;
3. La Consulta Comunale o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati dal Sindaco o dall'Assessore alla Solidarietà Sociale.

Articolo 9

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un componente che assume le funzioni di Segretario, eletti dalla Consulta stessa;
 - b) approva elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze della Consulta e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.
2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità vengono eletti, subito dopo l'elezione del Presidente, gli altri membri della Consulta.
3. E' specifico compito del Presidente curare attuazione delle deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta, formula (sentito l'Ufficio di Presidenza) l'Ordine del Giorno, convoca e presiede le riunioni.
5. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Componente Anziano.

Articolo 10

Sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le sedute sono pubbliche.

2. L'Ordine del Giorno con i punti in discussione e le successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al Sindaco, all'Assessore alla Solidarietà Sociale al Presidente del C.C. e ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 11 Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti.
2. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione a data successiva.

Articolo 12 Regolamento interno

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno di organizzazione che non può in alcun modo contrastare con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto comunale e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa.
2. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Comune.

Articolo 13 Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perde uno dei requisiti di cui al successivo art. 17.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, dando la precedenza in caso di parità, al membro più anziano di età proveniente dal medesimo continente.
3. Qualora non sia possibile sostituire il membro dimissionario, decaduto o deceduto secondo le modalità di cui al precedente comma 2, non si procederà ad alcuna sostituzione se il numero complessivo dei componenti non si riduca della metà.

Articolo 14 Insediamento e scioglimento

1. La Consulta si insedia nelle sue funzioni immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal membro eletto con il maggiore numero dei voti (Componente Anziano) che la presiede fino all'elezione del Presidente.
3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro tre mesi dalla data d'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento anticipato della Consulta.
4. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui il numero dei componenti, per qualsiasi causa, si sia ridotto della metà.

PARTE SECONDA - Elezioni

Articolo 15 Requisiti degli elettori

1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolide che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) hanno compiuto diciotto anni d'età;
 - b) cittadinanza di un paese straniero o status di apolide;
 - c) permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Agropoli;
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di un documento di identità valido.
3. Non sono elettori:

- a) coloro che sono sottoposti a misure per le quali è prevista la cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani (art. 2 del DPR 30 marzo 1967, n. 223);
- b) coloro nei cui confronti è stato emesso decreto d'espulsione.

Articolo 16

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili nella Consulta gli stranieri titolari del diritto di elettorato attivo ai sensi del precedente art. 15 e coloro che siano residenti in Italia da almeno due anni.

Articolo 17

Indizione delle elezioni

1. Il Responsabile dei servizi sociali indice le elezioni con proprio atto e, contestualmente nomina la Commissione elettorale. Nello stesso atto determina:
 - a) la data delle consultazioni;
 - b) l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c) l'orario d'apertura e chiusura dei seggi;
2. Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo, oltre che in italiano, anche in lingue straniere.
3. Ogni candidato ha diritto a svolgere la propria campagna elettorale affiggendo i manifesti negli spazi messi a disposizione del Comune.

Articolo 18

Liste elettorali

1. L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di un'unica lista elettorale, nella quale deve essere rappresentato, possibilmente, ogni continente i cui cittadini sono residenti nel Comune. I candidati sono elencati nella lista, raggruppati per continenti, secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale. La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10.
2. Per ogni candidato si deve, necessariamente, indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
3. Nella lista dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai due terzi.
4. La lista deve essere presentata presso l'ufficio servizi sociali del Comune a pena d'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data d'indizione delle consultazioni.
5. Ogni candidato, in uno all'accettazione della candidatura deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 16. La mancata dichiarazione comporta la cancellazione dalla lista.

Articolo 19

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
 - dall'Assessore alla Solidarietà Sociale, che presiede;
 - da tre Consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle opposizioni;
 - dal Responsabile dei Servizi Sociali;
 - da un impiegato dell'Ufficio elettorale del Comune che assume le funzioni di segretario;
2. La Commissione elettorale:
 - a) forma le liste degli aventi diritto al voto, rilevando i nominativi dall'anagrafe della popolazione sulla scorta delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
 - c) procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d) risolve, inappellabilmente, tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- e) raccoglie i dati provenienti da seggi elettorali e proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.
- A fronte dei ricorsi, la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 20

Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i nomi dei candidati (secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 19), e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente di seggio.
2. L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti di seggio contenenti le modalità operative nel procedimento elettorale.

Articolo 21

Seggio elettorale

1. Ogni seggio si compone da un Presidente, da tre scrutatori e da un Segretario, nominati con atto del Responsabile dei servizi sociali.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 3 componenti.

Articolo 22

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di una sola giornata.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. Si può esprimere una preferenza barrando il riquadro relativo al candidato prescelto.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura di seggi. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 23

Proclamazione degli eletti

1. Spetta alla Commissione elettorale provvedere alla proclamazione degli eletti. A tal fine la Commissione, entro il giorno successivo al ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, prima di tutto procede alla verifica del numero dei votanti, indi conteggia le preferenze d'ogni singolo candidato.
2. Sono eletti membri della Consulta coloro che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei seggi spettanti ad ogni singolo continente.
3. I seggi spettanti ad ogni continente sono i seguenti:
- a) 3 all'Africa, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - b) 3 all'Europa, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - c) 2 all'Asia, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - d) 2 agli altri continenti.
4. Nel caso in cui i seggi spettanti, come indicato al comma 3, non vengono assegnati, gli stessi sono attribuiti ai rappresentanti degli altri a cominciare da quello che ha ottenuto più voti.
5. L'elezione della Consulta è valida se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% degli aventi diritto. Nel caso contrario l'elezione è nulla e le nuove elezioni saranno convocate nei sessanta giorni successivi alla dichiarazione di nullità.

PARTE TERZA - Disposizioni finali

Articolo 24
Norme transitorie

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Responsabile dei servizi sociali provvede ad indire le elezioni della Consulta entro sei mesi dalla relativa delibera del Consiglio Comunale.
2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori e l'inosservanza prevede la nullità delle operazioni.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta approvata a maggioranza dei componenti della Consulta degli stranieri.